



Cremona

COMUNE DI CREMONA



PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CREMONA E LINEA GREEN SPA AL FINE DI PROMUOVERE NELLA CITTA' DI CREMONA AZIONI A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'UTILIZZO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

Tra

Comune di Cremona, con sede in Cremona, in Piazza del Comune 8, codice fiscale e partita IVA 00297960197, in persona del Prof. Gianluca Galimberti, nella sua qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la sede municipale (qui di seguito anche "Comune"),

e

Linea Green Spa – società del gruppo LGH, con sede in Cremona, Distretto per l'Innovazione Digitale, via dell'Innovazione Digitale 8, capitale sociale euro € 48.000.000,00, codice fiscale 02130930171 – P. IVA 02061260986, in persona del Ing. Michelangelo Gaggia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale (qui di seguito "LGR"),

di seguito definite congiuntamente le "Parti",

premesso che:

- la sfida della sostenibilità ambientale si sta imponendo sempre più nella sensibilità dell'opinione pubblica mondiale, nelle attività delle imprese e nei programmi delle istituzioni pubbliche, tanto che appare ormai prossima una rivoluzione energetica che comporterà, da un lato, di completare la transizione verso un sistema basato quasi esclusivamente su energia prodotta da fonti rinnovabili e, dall'altro lato, di procedere con interventi di efficienza energetica;
- sia a livello europeo che nazionale, il contesto normativo impone alle istituzioni pubbliche, al sistema produttivo e alle realtà residenziali obiettivi sempre più ambiziosi sulla produzione e sul consumo di energia pulita da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica; a titolo esemplificativo, si citano:
 - l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che prevede di investire nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nei sistemi di trasporto sostenibili;
 - il Clean Energy Package europeo, che prevede di investire nelle rinnovabili, nelle comunità energetiche e nella generazione distribuita;
 - la Direttiva "Renewable Energy Directive II (RED 2)", che pone all'Europa l'obiettivo al 2030 di produrre il 32% di energia - sui consumi totali finali - da fonti rinnovabili;
 - il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030", che pone l'obiettivo al 2030 di coprire il 55,4% dei consumi elettrici finali da fonti rinnovabili;
 - il "Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica", che mira a ridurre i consumi di energia nei processi industriali ed a potenziare le reti di teleriscaldamento;
 - il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che prevede di investire 70 miliardi di euro negli ambiti della "rivoluzione verde" e della "transizione ecologica";

- il Comune di Cremona, da sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, ha approvato il Piano “Cremona 20/30” con l’obiettivo, nell’arco di 10 anni, di migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo la transizione verso fonti energetiche rinnovabili, adottando logiche proprie dell’economia circolare e dando vita così ad un nuovo ciclo energetico ed ambientale;
- il Comune di Cremona intende promuovere sul proprio territorio politiche e iniziative coerenti con gli obiettivi del Piano “Cremona 20/30” rivolte al tessuto sociale e produttivo cittadino;
- LGR insieme a LGH - parte del Gruppo A2A, prima Life Company e più grande multiutility del Paese - svolge servizi di pubblica utilità nel territorio della Città di Cremona ed è la società dedicata e specializzata nell’ambito delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, nonché di soluzioni energetiche integrate;
- LGR, anche tramite le proprie società controllate, intende mettere il proprio *know how* e le competenze tecniche maturate in ambito energetico a disposizione del Comune di Cremona e del tessuto sociale e produttivo cittadino;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Ambiti di intervento

Il presente Protocollo tra il Comune di Cremona e LGR vuole dare vita ad una collaborazione tra le parti al fine di promuovere nella città di Cremona attività funzionali al sostegno della transizione ecologica con particolare riguardo all’utilizzo sostenibile dell’energia secondo gli indirizzi delineati dalla Comunità Europea e dalla necessità di attivare tutti i progetti che consentano alla città di diventare resiliente ai cambiamenti climatici. Tutto questo nella considerazione dei vari ambiti della sostenibilità, siano essi ambientali, economici e sociali.

Articolo 2 – Obiettivi

Gli obiettivi del presente protocollo sono:

- 1) accrescere l’attenzione verso le tematiche ambientali ed energetiche, con particolare riferimento all’edilizia pubblica, all’edilizia residenziale privata e all’edilizia produttiva;
- 2) promuovere e diffondere ulteriormente una consapevole cultura sull’utilizzo efficace ed efficiente dell’energia nel più ampio contesto ecologico e della sostenibilità e un’educazione ai comportamenti responsabili e attivi da parte di tutti i cittadini e degli operatori economici di Cremona, attraverso:
 - a) azioni in/formative su tutti gli ordini dell’ambito scolastico
 - b) incontri pubblici di ascolto, bisogno e cambiamento rivolti ai cittadini
- 3) attivare, sul territorio cittadino, iniziative di “strategie urbane sostenibili” volte alla promozione della transizione energetica nel più ampio contesto della transizione ecologica, dell’economia circolare, del risparmio e dell’efficientamento energetici, della produzione di energie da fonti rinnovabili, della mobilità green, attraverso:
 - a) sessioni informative e formative rivolte ai dipendenti del Comune di Cremona e delle società partecipate
 - b) azioni di sensibilizzazione per imprese e cittadini attraverso sessioni dedicate
 - c) sistema di “*gamification*” rivolto alle famiglie ed ai cittadini che aiuti consapevolmente un utilizzo più intelligente e razionale dell’energia e che possa generare loro vantaggi ambientali.

Articolo 3 – Impegni delle parti

LGR si impegna a:

- a) portare al tavolo di lavoro proposte su temi specifici relativi alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio, anche storico, della città di Cremona al fine di dare concreta attuazione alle normative citate in premessa;

- b) mettere a disposizione i propri tecnici interni o esterni per le azioni di cui al precedente articolo 2, nei tempi e nei modi che saranno definiti dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 e comunque nel rispetto della normativa vigente;
- c) allo studio ed alla realizzazione del sistema di "gamification" citato nel precedente articolo 2.

Il Comune si impegna a:

- a) supportare LGR nell'organizzazione degli eventi formativi mettendo a disposizione anche i propri spazi;
- b) collaborare per l'attivazione dei "Gruppi di Acquisto Fotovoltaico (GAF)", da promuovere in particolare nelle zone e nei quartieri dove sono presenti tipologie costruttive residenziali diverse dai condomini e collaborare per l'attivazione delle comunità energetiche e nella generazione distribuita;
- c) collaborare con i propri uffici per tutte le attività previste dall'art. 2.

Art. 4 – Gruppo di lavoro e sua composizione

Con decreto sindacale verrà costituito un gruppo di lavoro il cui obiettivo sarà quello di programmare e realizzare le attività oggetto del protocollo.

Ogni sottoscrittore indicherà a sua discrezione paritariamente due/tre nominativi per la composizione del gruppo di lavoro, individuati tra persone qualificate a trattare gli argomenti di cui all'art. 2.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, i sottoscrittori approveranno i nominativi dei componenti e la prima riunione del gruppo di lavoro verrà convocata entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione.

Su richiesta dei componenti, il tavolo potrà essere allargato in alcune sue sedute ad esperti nelle specifiche materie di volta in volta trattate.

Non sono previsti per i componenti del Gruppo di lavoro né gettoni di presenza né rimborsi spese. I costi e gli oneri per eventuali esperti invitati alle sedute saranno completamente a carico del sottoscrittore che ne richiede la presenza.

Art. 5 - Compiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro, analizzato il contesto della città di Cremona, definirà un programma di incontri, temi e obiettivi specifici a seconda delle priorità emerse, nell'ambito degli obiettivi generali di cui all'art. 2. e i risultati ottenuti saranno resi pubblici nei modi e nelle forme che verranno concordate tra le parti.

Le priorità e il cronoprogramma dell'attività verranno approvati dai competenti organi dei soggetti sottoscrittori.

Il gruppo di lavoro svolgerà anche funzioni di controllo e verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi prefissati. I risultati di tale verifica saranno sottoposti, a seconda del cronoprogramma sopra definito, ai rispettivi organi dei soggetti sottoscrittori.

Art. 6 – Organizzazione dei lavori

La segreteria del gruppo di lavoro è collocata presso la sede di LGR che provvederà a mettere a disposizione la sala per le riunioni, eventuali teleconferenze e la segreteria per la verbalizzazione delle sedute.

Sarà inoltre compito della segreteria presso LGR provvedere alle convocazioni del Gruppo di lavoro.

Articolo 7 – Impegni economici delle parti

Le parti si impegnano a sostenere con proprie risorse gli impegni assunti con il presente Protocollo d'Intesa. Per le eventuali iniziative di collaborazione che saranno concordate, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti delle risorse disponibili.

Articolo 8 – Durata

Il presente Protocollo impegna le parti dal momento della stipula ed ha validità di tre anni, rinnovabili. In una prima fase, di durata prevedibile pari ad un anno, verranno definite le priorità e le modalità di funzionamento del protocollo stesso, e saranno avviate le prime attività sperimentali. In una seconda fase, verrà sviluppata appieno la progettualità condivisa, che sarà funzionale anche al monitoraggio e alla eventuale revisione o implementazione degli obiettivi.

Articolo 9 – Patto di non esclusività

Ciascuna Parte è libera di valutare e realizzare iniziative analoghe a quelle oggetto del presente Protocollo con altri Enti Pubblici, altri operatori o terzi, non prevedendo il presente Protocollo alcun diritto di esclusiva in capo ad alcuna Parte.

Articolo 10 – Comunicazione

Le Parti si impegnano a dare adeguata e condivisa comunicazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo. Pertanto ciascuna Parte s’impegna a condividere preventivamente ogni annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa relativo al presente Protocollo e a non utilizzare marchi o loghi dell’altra Parte, senza averne preventivamente ottenuto il consenso.

Resta inteso che ogni dato o informazione tecnica o di natura industriale scambiati tra le Parti ai fini dell’esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all’altra. Ciascuna Parte si impegna a rispettare scrupolosamente la confidenzialità di tali dati e informazioni, nonché le prescrizioni applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e dei diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti o ad esso connesse.

Articolo 11 – Riservatezza

Le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del Protocollo o della sua esecuzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell’altra Parte. Tale impegno non si applica alle informazioni già disponibili in pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza enunciati si obbliga a:

- utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per finalità previste dal Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine dell’efficacia del Protocollo, e comunque in qualsiasi momento l’altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi ai propri dipendenti ed ai terzi impiegati per l’esecuzione del Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire la riservatezza di dati e informazioni appresi.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Nell’ambito del presente Protocollo ciascuna parte agisce quale autonomo Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito i “Dati”) e si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i Dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente Protocollo e in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Ciascuna parte si impegna a fornire, in nome e per conto delle altre Parti, ai propri legali rappresentanti, amministratori, procuratori e referenti, l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679/UE, conformemente ai testi allegati.

Ciascuna parte si impegna, inoltre, a garantire l'adozione di preventive misure di sicurezza e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei Dati adeguato al rischio nonché il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy.

Ciascuna parte è tenuta a conservare i Dati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di obblighi di legge.

Ciascuna parte sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato a terzi in seguito a violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali alla stessa imputabili e terrà indenne e manleverà le altre Parti da qualsivoglia responsabilità, obbligazione, anche risarcitoria, costo e/o spesa derivante, collegata e/o in qualunque modo connessa ad azioni, pretese e/o reclami, sia giudiziali che stragiudiziali, avanzati a qualsiasi titolo da terzi e/o a provvedimenti delle competenti autorità.

Qualora, tuttavia, nel corso di esecuzione del presente Protocollo si rendesse necessario il trattamento di dati personali di soggetti terzi ulteriori rispetto ai Dati da parte di una o di tutte le Parti, queste ultime si impegnano sin d'ora a modificare e/o integrare con separato atto – se opportuno – le condizioni ivi pattuite, al fine di garantire piena conformità alle citate normative in materia di trattamento di dati personali.

Articolo 13 – Legislazione applicabile, controversie, foro e varie

Il presente Protocollo sarà disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione o altrimenti cessazione d'efficacia del Protocollo, o in qualsiasi modo relativa allo stesso, qualora non sia suscettibile di essere risolta amichevolmente è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cremona.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti.

Cremona, ... / ... / ...

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cremona
Il Sindaco Prof. Gianluca Galimberti

Per Linea Green S.p.A.
Il Presidente Ing. Michelangelo Gaggia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".